



# COMUNE DI FARNESE

Provincia di Viterbo

## REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI NEL COMUNE DI FARNESE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 25.02.2021

### ART. 1

Il **Comune di Farnese** riconosce l'allevamento degli animali come fonte di produzione di alimenti e di reddito per i produttori agricoli. Considera tuttavia la necessità improrogabile di dare nuove regolamentazioni al settore dell'allevamento, per gli scopi di tutela generale dell'ambiente e del paesaggio, di salvaguardia delle condizioni abitative civili e rurali del territorio.

Il territorio di Farnese, con superficie pari a 52,92 Km<sup>2</sup>, è caratterizzato da una vocazione agricola con notevoli aspetti paesaggistici di valore tra cui spicca la Riserva Naturale Selva del Lamone.

Per tali ragioni si rende necessaria l'individuazione di norme di pianificazione territoriale tali da affrontare questioni come quelle inerenti la collocazione nel contesto di strutture per allevamenti e le distanze di queste con edifici aziendali ed extra aziendali.

Vi sono certamente alcuni aspetti che vanno valutati al momento della costruzione di un allevamento intensivo che differisce da quelli per attività familiare o di piccola vendita, quali: rumore, odori, infestazioni animali (es. mosche, topi, ecc.). Fattori d'impatto difficili da controllare se il centro aziendale sorge in prossimità di un'area edificata.

La tematica verte essenzialmente sulla questione igienico sanitaria relativamente alla questione olfattiva anche per la produzione di feci. Numerosi studi confermano, infatti, che la produzione di feci provenienti da enormi quantità di animali concentrati in aree relativamente piccole causano inquinamento delle falde acquifere e la contaminazione dell'acqua da parte di colibatteri.

Relativamente alla criticità sui fastidi olfattivi si generano, invece, gravi interferenze tra azienda agro-zootecnica intensiva ed aree destinate ad utilizzi residenziali.

In definitiva è necessario individuare soluzioni che tengano conto sia delle scelte di politica produttiva del territorio sia delle esigenze dei cittadini.

## **ART.2**

Per assicurare uno sviluppo sostenibile e per difendere il territorio dalle criticità igienico sanitarie rappresentate tra cui la minimizzazione delle molestie olfattive che è uno dei problemi principali legati all'attività zootecnica intensiva da reddito, si ritiene indispensabile, oltre che adottare una adeguata tecnica di allevamento, definire distanze di sicurezza tra nuovi allevamenti e strutture residenziali (case isolate, nuclei abitativi e centro abitato). Tali distanze andranno applicate sia in caso di nuovo insediamento che di ampliamento o modifica di impianti esistenti.

Tale regolamento riguarda quegli allevamenti che non necessitano di nesso funzionale con un fondo ma che vengono svolti in ambienti confinati, anche in assenza di terreno sufficiente a garantire una produzione vegetale che soddisfi il potenziale fabbisogno alimentare dei capi allevati, lo smaltimento delle loro deiezioni.

## **ART.3**

Gli allevamenti così come definiti all'art. 2 dovranno essere collocati a una distanza minima di **1500 ml** dai centri abitati presenti sul territorio del Comune di Farnese, come definito dal vigente strumento urbanistico; dai nuclei abitati esistenti (come definito dall'ISTAT) anche se non classificati come tali dallo strumento urbanistico generale (misurati dall'abitazione più vicina all'allevamento zootecnico) e da case isolate abitate di residenza; *(L'ISTAT definisce il nucleo abitato come la «località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse)*; da case isolate abitate non di residenza, da case isolate disabitate o da costruzioni autorizzate con progetto esecutivo o in fase di costruzione.

Tale distanza dovrà essere considerata anche dall'area protetta della Riserva Naturale "Selva del Lamone" e dalle fasce della propria area contigua.

La distanza di cui al punto precedente è aumentata del **50% per gli allevamenti suinicoli**.

Le distanze da case isolate di residenza, non di residenza e disabitate possono essere ridotte acquisendo l'assenso formale scritto del proprietario dell'immobile in questione e dell'eventuale affittuario.

Per ridurre l'impatto, l'allevamento deve essere circoscritto da una barriera verde (secondo progetto esecutivo da approvarsi) sui lati rivolti verso gli insediamenti abitati e su quello ove insistono i venti dominanti; le essenze utilizzabili dovranno essere di norma di specie arbustive o arboree autoctone. Analogamente nelle strutture per allevamenti esistenti che non rispettano i limiti di distanza di cui sopra non possono essere ammessi cambiamenti di specie allevata se non passando ad una specie a minore impatto (da suini a bovini, ma non viceversa; da bovini da carne a bovini da latte, ma non viceversa), e con numero di capi che comunque garantisca un miglioramento ambientale.

Per quanto attiene alle distanze interne all'azienda agro-zootecnica si precisa che, per ovvie ragioni igieniche, gli spazi delle abitazioni non devono comunicare con le stalle e altri ricoveri per animali in genere. Per lo stesso motivo nel nuovo edificato non si devono destinare ad abitazione locali soprastanti i ricoveri per animali, i recinti all'aperto devono essere dislocati a conveniente distanza dalla parte abitativa e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami. Le stalle devono essere ubicate ad una distanza dalle abitazioni di pertinenza dell'azienda agricola tale da non arrecare molestie. Le strutture ed i sistemi di stoccaggio letame/liquami, nei nuovi centri aziendali, non possono essere realizzati in area di rispetto delle fonti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano; dette aree di rispetto sono definite dalla normativa specifica.

Rimane in obbligo l'applicazione del D. Lgs 152/2006, anche per la valutazione di impatto ambientale degli allevamenti suscettibili, e del Codice di Buona Pratica Agricola, ove sono contenute le indicazioni circa l'utilizzazione agronomica dei reflui.

#### **ART. 4**

Restano esclusi da tale regolamento tutti quegli allevamenti considerati non intensivi e per uso familiare per i quali è consentita, nei limiti richiesti dalla normativa vigente, l'attività di commercio.